

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 13758/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13758 del 2021, proposto da Ludovica Augusta Bertola, Giulia Cencetti, Giuseppe Gaeta, Sara Markakis, Beatrice Orfei, Martina Piccinelli, Giulia Stephany, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Corfiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Camerino, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Teramo, Universita' degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marika Sala in Padova, Riviera Tito Livio, 6;
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alisia Lancioni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021;
 - della relativa graduatoria di merito nominativa dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, pubblicata in data 28/09/2021;
 - dell'atto di approvazione della suddetta graduatoria;
 - dei successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi della suddetta graduatoria;
 - degli atti di attribuzione, determinazione e comunicazione dei punteggi;
 - dei verbali relativi all'espletamento della prova di ammissione;
 - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1065 del 17-08-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria;
 - del punto 5 dell'Allegato 1, del Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;
per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del

provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria.

I ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Voglia:

-autorizzare, visto l'elevato numero di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami;

-nel merito:

– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti indicati in epigrafe;

– in via principale, ammettere gli odierni ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, secondo la sede di prima scelta da essi indicata all'atto dell'iscrizione alla prova, o in subordine, secondo altro criterio stabilito dal Giudice Amministrativo, ordinando alle Amministrazioni intime di provvedere all'immatricolazione, anche quale risarcimento in forma specifica;

– in via subordinata, disporre l'annullamento dell'intera graduatoria nominativa nazionale e della prova di ammissione e la rinnovazione o ripetizione della prova.

Con vittoria delle spese di lite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49,

comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842,

essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO